

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE, DA PARTE DI COGESER S.P.A. IN QUALITÀ DI UNICO SOCIO, DI UNA SOCIETÀ CONTROLLATA CONFERITARIA DEL RAMO D'AZIENDA DEDICATO ALLA DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta pervenuta da COGESER S.p.A. il 17.07.2023, prot. n. 28458, volta alla costituzione da parte di COGESER S.p.A., in qualità di unico socio, di una società controllata conferitaria del ramo d'azienda dedicato alla distribuzione e misura del gas naturale, denominata Martesana Reti Srl, sulla base delle considerazioni che integralmente si riportano (punti da (i) a (xxxviii)):

Premesso che:

(i) COGESER S.p.A. (di seguito, "**COGESER**") è una società per azioni a capitale interamente pubblico, partecipata dai Comuni di Bellinzago Lombardo, Gorgonzola, Inzago, Liscate, Melzo, Pioltello, Truccazzano e Vignate, attiva nei servizi alle controllate e nella gestione del servizio di distribuzione e misura del gas naturale nel territorio di sette dei predetti otto Comuni soci, tutti ricompresi, ai sensi del d.m. 18/10/11, nell'ambito denominato "*Milano 4 - Provincia Nord Est*" (di seguito, "**ATEM Milano 4**").

(ii) Nel corso degli anni 2013 e 2014, i Comuni soci serviti da COGESER, tra cui questo Comune, in attuazione della deliberazione del C.C. n. 101 del 28 novembre 2013, procedevano al conferimento di tutte le reti e gli impianti di distribuzione e misura del gas naturale di loro proprietà alla stessa COGESER, mediante aumento di capitale sociale agli stessi riservato ed effettuato sulla base del valore di stima appositamente determinato. Tale scelta era stata presa in considerazione di due elementi: (a) la previsione negoziale di cui all'art. 3, lett. b) del contratto di affitto sottoscritto nel 2000 con COGESER che, in ordine alle opere e agli investimenti sulla rete del gas effettuati nel corso degli anni da quest'ultima società, onerava il Comune al rimborso del

valore della parte non ancora ammortizzata (“per i nuovi investimenti, trasformazioni, modifiche e migliorie effettuate direttamente dall'affittuario [Cogeser] con mezzi finanziari propri ... l'affittuario li consegnerà al locatore ricevendone in cambio il valore degli stessi per la parte non ancora ammortizzata”);
(b) la specifica natura di tali beni, appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali *ex art. 826, c. 3, cod. civ.*

(iii) La predetta scelta comportava la novazione del contratto di affitto del ramo d'azienda (costituito dall'insieme delle dotazioni strumentali e della concessione necessari all'erogazione del servizio di distribuzione e misura del gas naturale) tra i singoli Comuni e COGESER, posto che detto ramo d'azienda veniva trasferito in proprietà alla stessa COGESER, con conseguente stipulazione tra le parti, nell'anno 2015, di un “*Atto modificativo ed integrativo del contratto di servizio*” per disciplinare la prosecuzione dell'attività fino all'ingresso del nuovo gestore d'ambito nonché, nell'anno 2016, di una scrittura denominata “*Integrazione ed interpretazione dell'Atto modificativo ed integrativo del contratto di servizio*”.

(iv) L'art. 11.1 dell'Atto modificativo ed integrativo del contratto di servizio di cui alla precedente premessa (iii) prevede che «*La Società non potrà cedere a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo ed il rapporto di affidamento del servizio fino al subentro del gestore d'ambito, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune*», mentre il successivo art. 11.2 dispone che «*In deroga a quanto sopra, è ammesso il subentro di un nuovo gestore nell'affidamento del servizio per effetto della cessione, del trasferimento o del conferimento del ramo d'azienda dedicato allo svolgimento del servizio ovvero di fusioni o scissioni della Società concessionaria, secondo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163 del 2006*», con la precisazione finale secondo cui «*il Comune autorizza fin d'ora la Società ad effettuare l'eventuale cessione dell'affidamento, con il ramo di azienda e i relativi diritti e obblighi, a società da essa controllata o ad una sua eventuale controllante*».

(v) COGESER, oltre a svolgere direttamente attività di distribuzione e misura del gas naturale, effettua anche altri servizi di interesse generale e servizi organizzativi, amministrativi e fiscali nei confronti delle controllate, quale *holding* di un gruppo di

società (di seguito, “**Gruppo COGESER**”) attualmente composto da (a) COGESER Energia S.r.l. (di seguito, “**COGESER Energia**”), interamente controllata da COGESER e operante nel mercato della vendita del gas naturale e dell’energia elettrica nonché della mobilità elettrica, e (b) COGESER Servizi S.r.l. (di seguito, “**COGESER Servizi**”), controllata da COGESER al 94% (novantaquattro per cento) e anche direttamente partecipata da sei Comuni lombardi, ciascuno con una quota pari all’1% (uno per cento), operante nel mercato della gestione di impianti termici, fotovoltaici e di cogenerazione nonché di quelli di illuminazione pubblica.

Atteso, con riguardo all’attività di distribuzione e misura del gas naturale, che:

(vi) Tale attività è sottoposta alla regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, “**ARERA**”), la quale determina e aggiorna le tariffe di distribuzione e misura e definisce le regole per l’accesso alle infrastrutture e per l’erogazione dei servizi.

(vii) In particolare, e per quanto qui d’interesse, in data 23/6/15, al termine di un lungo processo di consultazione, avviato il 17/7/14 con il DCO 346/2014/R/com, l’ARERA adottava la delibera 296/2015/R/com, con la quale veniva approvato il nuovo testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas (di seguito, “**TIUF**”), in coerenza con le disposizioni contenute nella normativa primaria di cui al d.lgs. 1/6/11, n. 93, di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE.

(viii) Il TIUF, all’art. 17, prevede che il distributore e i venditori integrati in uno stesso gruppo societario non possano più utilizzare lo stesso marchio e debbano separare le politiche di comunicazione, oltreché utilizzare canali e spazi commerciali distinti.

(ix) La deliberazione ARERA 296/2015/R/com del 22/6/15 prevedeva, ai punti 13, 14 e 15, la possibilità, per le imprese tenute agli obblighi di separazione funzionale di cui al TIUF, di presentare, entro il 30/10/15 (termine prorogato al 30/11/15 per effetto della deliberazione 507/2015/R/com), proposte applicative di procedure di *self-auditing*. Tali procedure consistono in un protocollo di verifiche affidato al

Responsabile della conformità, finalizzate ad attestare il corretto adempimento degli obblighi di separazione funzionale nonché, previa valutazione positiva da parte dell'ARERA, a consentire la deroga a uno o più degli obblighi previsti dal TIUF.

(x) COGESER, in virtù del fatto che all'epoca era previsto l'avvio imminente della gara ATEM Milano 4, con cui la questione si sarebbe risolta attraverso la costituzione di una NewCo alla quale conferire il ramo d'azienda della distribuzione gas, in caso di aggiudicazione della gara al RTI composto da COGESER e da un altro operatore, valutati altresì i costi necessari ad anticipare la piena ottemperanza ai dettami della delibera ARERA 296/2015/R/com, decideva di aderire alla procedura di *self-auditing*.

Atteso che:

a) con riguardo alla prima fase sperimentale della procedura di *self-auditing*

(xi) ILM S.r.l. (di seguito, "ILM"), nel suo ruolo di soggetto incaricato quale Responsabile della conformità, con comunicazione in data 30/11/15, in nome e per conto di COGESER e di altre imprese di distribuzione (precisamente Lereti S.p.A., Servizi a Rete S.r.l., AIM Vicenza S.p.A., Centria S.r.l., Deval S.p.A., Edma Reti Gas S.r.l., Novareti S.p.A., Set Distribuzione S.p.A. e Serenissima Gas S.p.A.), presentava all'ARERA una proposta comune di applicazione di una procedura di *self-auditing*.

(xii) La proposta di adesione alla procedura di *self-auditing* di cui alla precedente premessa consentiva di evitare procedure di infrazione correlate al fatto che, al momento dell'entrata in vigore del TIUF nel gennaio 2016, il Gruppo COGESER manifestava, rispetto alle previsioni in esso contenute, un duplice scostamento rispetto al modello prefigurato da ARERA. Da un lato, (a) con riguardo al vincolo di separazione societaria, l'impresa esercente il servizio di distribuzione del gas naturale che si trova all'interno di un'impresa verticalmente integrata (di seguito, "IVI") come definita dall'art. 1.1 del TIUF, deve essere separata societariamente dall'attività di vendita. Ciò comporta non solo l'obbligo di creazione di due distinte entità soggettive, ma anche l'impossibilità per la società di distribuzione di controllare quella di vendita. Dall'altro lato, esisteva uno scostamento anche (b) con

riguardo al vincolo di c.d. *brand unbundling* posto dall'articolo 17.2 del TIUF, il quale stabilisce che «*le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa di distribuzione (...) di gas naturale siano in uso esclusivo alla stessa e non contengano alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato alle attività di vendita (...) di gas naturale svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa e che possano ingenerare confusione per il pubblico*».

(*xiii*) COGESER, con successiva comunicazione in data 4/4/16, presentava un'istanza di autorizzazione alla deroga temporanea rispetto alle seguenti disposizioni del TIUF: (*a*) art. 14.3 che sancisce il dovere del gestore di redigere e sottoporre all'ARERA un piano di sviluppo delle infrastrutture che gestisce; (*b*) artt. 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 e 20, relativi alle modalità di messa a disposizione e di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili volte a evitare una divulgazione indebita delle stesse.

(*xiv*) La Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione di ARERA, con comunicazione in data 5/7/16, rendeva noto a COGESER di ritenere ammissibili le deroghe temporanee richieste con la nota di cui alla precedente premessa (*xiii*).

(*xv*) ILM, con comunicazione in data 27/6/17, trasmetteva ad ARERA una "*Relazione di esito della sperimentazione*" predisposta per conto anche di COGESER, recante i primi esiti della sperimentazione in relazione alle aree di controllo definite dalla procedura di *self-auditing* implementata.

(*xvi*) COGESER, con comunicazione in data 25/7/18, chiedeva ad ARERA che le fosse consentito di posticipare l'attuazione degli obblighi di *debranding* di cui all'art. 17 del TIUF, alla luce di un possibile nuovo assetto societario finalizzato alla partecipazione alla gara per la concessione del servizio di distribuzione dell'ambito di riferimento il cui avvio, dopo numerosi differimenti, sembrava ormai prossimo.

(*xvii*) La Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* di ARERA, con comunicazioni in data 6/8/19 e in data 7/8/19, richiedeva a COGESER (e alle altre imprese partecipanti alla sperimentazione) la trasmissione, entro il 31/12/19, di una

relazione finale in merito alle attività svolte durante la sperimentazione, recante l'evidenza, per ciascuna delle aree di controllo, dei metodi seguiti, delle *check-list* e degli esiti dei controlli attuati attraverso tali metodi, delle eventuali criticità riscontrate e delle azioni poste in essere, con le relative tempistiche, ai fini del loro superamento.

(xviii) ILM, con comunicazioni in data 31/1/20, trasmetteva ad ARERA la documentazione relativa alla sperimentazione delle procedure di *self-auditing* in nome e per conto delle imprese partecipanti (tra cui COGESER), composta di una relazione finale generale, riassuntiva della metodologia operativa della sperimentazione e delle precedenti relazioni trasmesse all'Autorità, nonché di singole relazioni finali individuali, redatte per conto di ogni società rappresentata e recanti in allegato le rispettive *check-list* definitive delle procedure di *self-auditing* con i relativi esiti applicativi.

(xix) Con riguardo alla relazione finale individuale di COGESER, ILM consigliava di richiedere esplicitamente ad ARERA se le deroghe autorizzate, secondo quanto riportato alla premessa (xiv), fossero da intendersi come estese anche all'attuazione dei vincoli di *brand unbundling* e di separazione societaria, alla luce della peculiare struttura del Gruppo COGESER in cui la società di vendita risulta essere direttamente controllata dalla società di distribuzione.

(xx) Sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni contenenti gli esiti finali della sperimentazione inviate con le comunicazioni del 31/1/20, gli Uffici di ARERA inviavano, a ILM e alle imprese partecipanti (tra cui COGESER), le comunicazioni, in data 3/12/20, delle risultanze istruttorie di cui all'art. 16, c. 1, del d.P.R. n. 244/01.

(xxi) Nella comunicazione delle risultanze istruttorie inviata a COGESER, in particolare, gli Uffici di ARERA evidenziavano come (a) la struttura del Gruppo COGESER fosse in contrasto sia con l'art. 7 che con l'art 10.1 *sub a*) del TIUF, e come (b) nessuna deroga potesse essere concessa alle norme in tema di *debranding*, essendo i vincoli di cui all'art. 17 del TIUF derivanti dalla normativa primaria.

(xxii) ARERA adottava, in data 26/5/21, la deliberazione 213/2021/R/com con cui sanciva la fine della fase di sperimentazione delle procedure di *self-auditing* per le imprese ad essa aderenti (p.to 1), ammettendo in via definitiva detti operatori economici alle deroghe precedentemente accordate, e prescriveva in particolare a COGESER di presentare, nell'ambito delle procedure di *self-auditing* ed entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione medesima, un piano di adeguamento agli obblighi di *brand unbundling* di cui all'art. 17 del TIUF, nonché di adeguamento della struttura del gruppo societario così da renderlo compatibile con le prescrizioni previste dal medesimo TIUF (p.to 4).

b) con riguardo ai piani di adeguamento richiesti da ARERA

(xxiii) COGESER, con comunicazione in data 24/6/21, provvedeva a trasmettere ad ARERA il predetto piano di adeguamento (di seguito, "**Primo Piano**"), che non prevedeva la costituzione di una nuova società per l'attività di distribuzione, ma il semplice rafforzamento delle procedure di *self-auditing*. Ciò in considerazione del fatto che l'auspicata aggiudicazione della gara d'ambito avrebbe apportato una soluzione strutturale definitiva con la costituzione della NewCo di cui alla lett. (x), per cui eventuali interventi pro tempore sulla struttura del Gruppo Cogeser si riteneva rappresentassero un'evitabile duplicazione.

(xxiv) La Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* di ARERA, con comunicazione in data 5/10/21, «tenuto anche conto delle incerte tempistiche relative alle vicende della gara d'ambito per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Atem Milano 4 - Provincia Nord-Est», comunicava di non ritenere «il contenuto della proposta del piano di adeguamento trasmesso conforme alle finalità espresse nella parte motiva nonché a quanto prescritto al punto 4 della deliberazione 213/2021/R/Com» e quindi invitava COGESER a «riformulare con la massima urgenza, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, la proposta di piano di adeguamento agli obblighi di *brand unbundling* e della struttura del gruppo societario nel pieno rispetto delle finalità e dei termini indicati nella citata deliberazione 213/2021/R/Com».

(xxv) COGESER, con comunicazione in data 20/10/21, provvedeva a trasmettere ad ARERA un nuovo piano di adeguamento (di seguito, "**Secondo Piano**"), contenente gli impegni relativi alla costituzione di una nuova società di scopo alla quale conferire il ramo aziendale della distribuzione del gas e alla attuazione del *brand unbundling*, nonché le tempistiche previste per l'implementazione di tali adempimenti.

(xxvi) La Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* di ARERA, con comunicazione in data 26/11/21, nel prendere atto di tali impegni e tempistiche, li riteneva «*potenzialmente idonei a superare le criticità già riscontrate e ad assolvere agli obblighi stabiliti nella delibera 213/2021/R/Com*» e invitava COGESER a «*procedere con gli interventi previsti nel piano di adeguamento trasmesso il 20 ottobre scorso, nonché di comunicarne periodicamente lo stato di avanzamento alla scrivente Direzione, sia attraverso il Programma di adempimenti di cui all'articolo 14, comma 5 del TIUF, sia attraverso la raccolta della "Relazione annuale sulle misure adottate" (RAMA) di cui all'articolo 16, comma 2 del TIUF*».

(xxvii) L'ARERA, con la deliberazione n. 507/2015/R/COM, ha previsto, per le imprese ammesse alla fase di sperimentazione, e per tutto il periodo di svolgimento, la sospensione delle attività di accertamento e contestazione di violazioni del TIUF.

(xxviii) La duplice violazione delle previsioni del TIUF di cui sopra non ha dunque potuto essere accertata e contestata nei confronti di COGESER fino al momento di formale chiusura della fase di sperimentazione, disposta da ARERA nel maggio 2021, con la deliberazione 213/2021/R/com.

(xxix) La richiesta di COGESER di essere ammessa alla fase di sperimentazione di cui sopra ha posto la medesima società nella condizione di poter gestire le attività preparatorie in vista della partecipazione alla procedura per la gara relativa all'ATEM Milano 4 senza dover porre mano a un riassetto societario e senza esporsi al rischio di pesanti provvedimenti sanzionatori applicabili a seguito dell'accertamento della situazione di carenza di *compliance* ai principali vincoli previsti dal TIUF.

(xxx) ILM ha suggerito a COGESER di dare informativa ad ARERA, nel corso del mese di luglio 2018, del ritardo nell'avvio della procedura di gara relativa all'ATEM Milano 4, onde avviare un percorso collaborativo di soluzione e quindi prevenire il rischio di contestazioni successivamente all'esito della procedura di *self-audit* (quando sarebbe venuto meno il congelamento della procedura di contestazione e di *enforcement* proprio della fase di sperimentazione di cui sopra).

(xxxi) Le iniziative nel tempo assunte con il supporto di ILM hanno comunque consentito di postergare gli interventi imposti dalla disciplina della separazione funzionale per cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del TIUF senza esporre il Gruppo COGESER al rischio di sanzioni sopra richiamato e con significativi benefici anche economici, con l'ulteriore vantaggio che l'attività di *self-audit* potrà proseguire anche nel futuro con riferimento agli art. 14.3, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5 e 20 del TIUF come indicato nel precedente punto (xiii).

(xxxii) COGESER, a seguito della deliberazione 213/2021/R/com, si è vista costretta a presentare, nell'ottobre 2021, una proposta di piano di adeguamento (il Secondo Piano), in sostituzione della proposta di piano di adeguamento precedentemente inviata nel giugno 2021 (il Primo Piano), il cui contenuto non era stato ritenuto dagli Uffici di ARERA conforme a quanto prescritto al punto 4 della deliberazione 213/2021/R/com.

(xxxiii) Il Secondo Piano, nel prospettare il percorso procedurale per addivenire alla separazione societaria attraverso la creazione di due distinte realtà soggettive senza che l'una sia controllata dall'altra (e con essa giungere anche alla separazione relativa ai segni distintivi della società di distribuzione), evidenzia con chiarezza la complessità di tale percorso, i tempi conseguentemente richiesti (almeno 18 mesi per completarlo) oltre che le sfere normative primarie concorrenti che vincolano la gestione degli assetti dei gruppi in mano pubblica (come il Gruppo COGESER) su cui verteranno le valutazioni dei Comuni interessati.

(xxxiv) ARERA ha approvato formalmente il Secondo Piano, con comunicazione in data 26/11/21 della Direzione competente, il che sancisce definitivamente il fatto che

l'impostazione seguita dal Gruppo COGESER di postergare per cinque anni alcune delle principali prescrizioni poste nel TIUF giammai potrà dar luogo a sanzioni a motivo della previa attivazione della procedura di *self audit*.

(xxxv) In tale comunicazione viene chiarito che la proposta di soluzione, e quindi la soluzione collaborativa, è da intendersi ammessa e gestita "nell'ambito della procedura di self auditing".

Valutato, in relazione all'esecuzione del piano di adeguamento approvato da ARERA, che:

(xxxvi) Si rende a questo punto necessario dare attuazione agli impegni assunti nei confronti di ARERA con il Secondo Piano, con particolare riferimento alla necessità di costituire una nuova società di capitali, alla quale dovrà essere conferito il ramo d'azienda preposto all'erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale, attualmente in capo a COGESER.

(xxxvii) Tale nuova società all'interno del Gruppo COGESER risulterà "sorella" di COGESER Energia S.r.l. e di COGESER Servizi S.r.l., nonché "figlia" di COGESER S.p.A.

(xxxviii) COGESER, al termine dell'operazione di cui trattasi, continuerà, da un lato, a essere una società di gestione di servizi di interesse generale e, dall'altro, in quanto società preposta alla direzione e coordinamento delle società appartenenti al Gruppo COGESER, a fornire servizi organizzativi, amministrativi e fiscali nei confronti di queste ultime, ivi inclusa la società di nuova costituzione preposta alla distribuzione del gas naturale.

Visti:

- L'art. 4, c. 1 del d.lgs. 19/8/16, n. 175 (di seguito, "TUSP"), secondo cui «*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il*

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.».

- L'art. 4, c. 2 del TUSP, secondo cui *«Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; (...)».*

- L'art. 7, c. 1 del TUSP, secondo cui *«La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: (...) c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; (...)».*

- L'art. 7, c. 2 del TUSP, secondo cui *«L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.».*

- L'art. 7, c. 3 del TUSP, secondo cui *«L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.».*

- L'art. 5, c. 1 del TUSP, secondo cui *«A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa».*

- L'art. 5, c. 2 del TUSP, secondo cui *«L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali*

sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.».

- L'art. 5, c. 3 del TUSP, comma modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022 n. 118, secondo cui «L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei Conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo».

Considerato che la comunicazione di ARERA del 3/12/20 relativa alle risultanze istruttorie rende **necessaria** la riorganizzazione societaria del Gruppo COGESER affinché sia compatibile con le prescrizioni previste dal TIUF.

Ritenuto che:

- la costituzione della nuova società debba essere sottoposta all'approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni soci di COGESER, ancorché quest'ultima società, una volta costituita, non risulterà controllata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. da parte di alcuno dei Comuni soci di COGESER, perché l'art. 5 del TUSP fa riferimento anche all'acquisto di partecipazioni in via indiretta da parte degli enti pubblici.

- l'art. 5, c. 1, del TUSP stabilisce che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche in via indiretta, deve essere *adeguatamente* motivato con riferimento al: (i) la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico; (ii) le ragioni e finalità che giustificano tale scelta sia sul piano della convenienza economica, sia con riguardo alla sostenibilità finanziaria

della società, sia con riferimento all'alternativa tra la gestione diretta e quella esternalizzata del servizio affidato alla società; e inoltre (iii) deve indicare la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Il comma 2 richiede, altresì, che l'atto deliberativo dia atto della compatibilità dell'intervento con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina Europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

A rigore, nel caso in esame la complessa motivazione richiesta dal comma 1 non sarebbe necessaria. Infatti, la parte iniziale dell'art. 5, c. 1, del TUSP precisa che tale obbligo di motivazione analitica della delibera si applica «*A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative ...*».

Nel nostro caso, la costituzione di una nuova società nella quale dovrà essere scorporato il ramo d'azienda dedicato all'attività di distribuzione e misura del gas naturale discende dall'attuazione della delibera n. 213/2022/R/com resa da ARERA in applicazione della disciplina sull'unbundling funzionale contenuta nel TIUF. In particolare, la disciplina sull'unbundling funzionale dell'attività di distribuzione e misura del gas è stata introdotta da ARERA tramite l'emanazione del TIUF in applicazione dell'art. 23 del d.lgs. 1° giugno 2011 n. 93, che a sua volta ha recepito in Italia le direttive europee n. 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE.

Perciò, dato che si tratta dell'attuazione di un obbligo che discende dalla legge, la delibera di approvazione della costituzione della nuova società di distribuzione del gas, che sarà partecipata in via indiretta dai comuni soci di COGESER, non richiederebbe una motivazione analitica.

Nonostante ciò, saranno esposte di seguito le motivazioni a favore della costituzione della società, poiché nella fattispecie esistono tutti gli elementi stabiliti dall'art. 5 del TUSP per effettuare tale scelta.

Ritenuto che:

1) Sull'ammissibilità della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali

Al riguardo, l'art. 4, c. 1, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, in via diretta o indiretta, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi *"non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"*.

L'art. 4, c. 2, precisa che - entro i limiti di stretta necessità previsti dal comma 1 - le amministrazioni pubbliche possono costituire società, anche in via indiretta, per lo svolgimento di una serie determinata di attività. Tra le attività espressamente ammesse è prevista anche la *"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"* prevista dall'art. 4, c. 2, lett. a) del TUSP.

Di conseguenza, l'art. 4 del TUSP considera legittimo per gli enti pubblici costituire società (anche in via indiretta) per la produzione di un servizio di interesse generale, ivi compresa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio.

Nel nostro caso, la nuova società svolgerà il servizio di distribuzione del gas naturale che è qualificato espressamente come servizio pubblico dall'art. 14, c. 1, d.lgs. 164/2000: *"L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico"*. La nuova società avrà per oggetto un servizio di interesse generale che, per giunta, richiede *"la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"* come previsto dall'art. 4, c. 2, lett. a) del TUSP.

Nella fattispecie, sussiste anche la competenza territoriale del nostro comune ad approvare la delibera. Infatti, la Corte dei Conti, Sezione di controllo della Lombardia, ha precisato che: *"per le società che erogano servizi di interesse generale ... la verifica in merito all'adempimento motivazionale sarà limitata all'esistenza di una corrispondenza tra la competenza territoriale dell'ente socio e l'ambito territoriale di operatività della società partecipata"* (C. Conti, sez. contr. Lombardia, delibera 161/2022/PAR).

Attualmente, il servizio di distribuzione del gas viene esercitato da COGESER in via transitoria "su base comunale", in attesa della gara per l'assegnazione del servizio a livello di ambito territoriale minimo, costituito nel nostro caso dall'ATEM Milano 4 Nord Est.

Dunque, i singoli comuni soci di COGESER hanno competenza con riferimento all'ambito geografico di operatività della nuova società, che sarà all'interno del territorio dell'ATEM Milano 4.

In conclusione, la nuova società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del nostro Comune, ai sensi dell'art. 5, c. 1, del TUSP, perché eserciterà - in continuità con l'attuale gestore - l'attività di distribuzione del gas, che è un servizio di interesse generale rientrante tra quelli previsti dall'art. 4, c. 2, lett. a) del TUSP.

Dall'altro lato, fino all'assegnazione del servizio a livello di ambito la competenza per la regolazione del servizio spetta ai singoli comuni, per cui il nostro ente ha competenza territoriale per approvare la costituzione della società che svolgerà il servizio al posto di COGESER.

2) Sulla sostenibilità finanziaria

Per quanto riguarda la motivazione della sostenibilità finanziaria della nuova società, la Corte dei Conti ritiene che *«il concetto di "sostenibilità finanziaria" assume una duplice accezione. Una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato»* (C. Conti, sez. riunite, 16/SSRRCO/QMIG/2022).

In relazione al primo versante, la Corte precisa che è necessario avere riguardo *«alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale»*.

Il nostro comune deve, quindi, compiere una verifica prognostica per escludere che l'andamento della società sarà strutturalmente in perdita.

COGESER ha fornito al nostro Comune un piano industriale ("**Business Plan**") che riporta (i) i ricavi prospettici della nuova società e (ii) i relativi costi costituiti principalmente dal costo per il personale e gli investimenti necessari per la manutenzione straordinaria della rete e degli impianti di distribuzione.

Le previsioni del Business Plan allegato alla presente deliberazione si basano sui dati economici dell'esercizio della distribuzione del gas da parte di COGESER negli anni scorsi, inseriti nei bilanci della capogruppo e soggetti per legge a certificazione contabile.

Si tratta di previsioni attendibili in quanto i ricavi sono rappresentati dai cosiddetti "ricavi di riferimento" definiti da ARERA a copertura dei costi di capitale e dei costi operativi, in relazione alle seguenti voci di costo: distribuzione, misura e commercializzazione di gas naturale.

Dal Business Plan risulta che i ricavi futuri della nuova società saranno superiori rispetto ai costi necessari per l'esercizio dell'attività di distribuzione del gas, per cui il requisito della sostenibilità finanziaria di tipo "oggettivo" è soddisfatto.

Sotto il secondo profilo, «la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione precedente. Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio».

In relazione al conferimento iniziale di capitale, il nostro Comune non dovrà effettuare alcun conferimento nel capitale della nuova società, perché essa è una partecipata indiretta. La società sarà costituita da COGESER la quale sottoscriverà l'intero capitale sociale, sottoforma di conferimento in natura del ramo di azienda di distribuzione del gas.

Il Business Plan non prevede neanche "successivi trasferimenti economici" da parte degli Enti soci indiretti; prevede, anzi, una remunerazione annuale a favore dei

medesimi (che siano anche concedenti il servizio di distribuzione), sottoforma di canone di concessione.

Sul punto, si rileva che a partire dal 1993, data di costituzione di COGESER (attuale gestore del servizio di distribuzione), i Comuni, che hanno sempre controllato la società, non hanno mai dovuto effettuare conferimenti in denaro, né finanziare in altro modo l'attività di COGESER. Infatti, i bilanci annuali della società si sono sempre chiusi in attivo ed è sempre stato corrisposto il canone concessorio previsto dai contratti di servizio.

In ultimo, trattandosi di un'operazione di riorganizzazione del Gruppo Cogeser - che implica un acquisto solo indiretto di partecipazioni da parte del Comune che non diventa socio della NewCo - non si rilevano neanche "profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dalla qualità di socio".

3) Sulla convenienza economica, sul rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e sulla scelta della modalità di gestione del servizio

L'art. 5, c. 1, del TUSP stabilisce che la delibera dell'ente pubblico deve evidenziare le ragioni che giustificano la scelta anche "sul piano della convenienza economica".

La Corte dei Conti ha evidenziato come tale valutazione sia strettamente connessa a quella relativa al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Invero, sul punto, la Corte (C. Conti, sez. riunite, 16/SSRRCO/QMIG/2022) ha chiarito che «*in ambito di costituzione di una società [...] la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità)*».

La Corte ha, altresì, evidenziato che «*in merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della*

valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili».

In ordine al primo profilo, il servizio di distribuzione e misura del gas naturale è regolamentato da ARERA che stabilisce obiettivi di *policy* a livello nazionale.

Per inciso, COGESER ha sempre rispettato i livelli di servizio previsti dall'Autorità. Pertanto, è ragionevole prevedere che anche la NewCo raggiungerà i medesimi obiettivi.

Il secondo aspetto fondante la "convenienza economica" viene dalla Corte sostanzialmente assimilato alle valutazioni sottese alla scelta di gestire il servizio tramite società partecipata anziché procedere con la "*gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato*" (art. 5 comma 1 TUSP).

Nel caso di specie, le alternative alle quali fa riferimento l'art. 5 comma 1 TUSP non sono ipotizzabili, in quanto se come visto, a seguito delle sopra riportate prescrizioni di ARERA, il servizio di distribuzione del gas non può più essere gestito da COGESER, il medesimo non può neanche essere gestito direttamente dal nostro ente o essere affidato con gara dal singolo Comune.

Invero, con l'entrata in vigore del d.lgs. 164/2000 che ha disciplinato il settore del gas naturale, i comuni non possono più esercitare direttamente il servizio di distribuzione gas. Infatti, l'art. 15, c. 1, del d.lgs. 164/2000 ha obbligato i comuni a trasformare le precedenti gestioni comunali del servizio (che si svolgevano tramite aziende speciali o consorzi) in società di capitali, tant'è che oggi il servizio è svolto da COGESER (società per azioni).

Il servizio di distribuzione del gas non potrebbe neanche essere assegnato con gara dal nostro ente.

Innanzitutto, nel caso di specie, non c'è alcun affidamento del servizio di distribuzione gas da parte del Comune alla nuova società, ma solo il conferimento del ramo d'azienda che esercita il servizio (già affidato), dall'attuale società

concessionaria, COGESER, alla sua nuova controllata, Martesana Reti. In secondo luogo, anche volendo ipotizzare un nuovo affidamento del servizio, l'art. 46-bis del decreto-legge n. 159/2007, convertito in legge n. 222/2007, ha introdotto l'obbligo di svolgere la gara per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas esclusivamente per ciascuno degli ambiti territoriali minimi determinati dal Ministero per lo Sviluppo economico con il DM 19 gennaio 2011, meglio noto come *"Decreto Ambiti"*.

Nel nostro caso, il Comune di Cassano d'Adda, in qualità di ente capofila, ha indetto la gara per l'ATEM Milano 4 Nord Est con bando inviato alla GUUE in data 24 dicembre 2019.

Nel frattempo, i gestori uscenti hanno l'obbligo di proseguire la gestione dell'attività fino al subentro del nuovo distributore, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico, come stabilito dall'art. 14, c. 7, d.lgs. 164/2000, il quale dispone che: *"Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento"*.

Di conseguenza, nel quadro normativo esistente, l'attuale gestore - o altro a cui venga conferito il relativo ramo d'azienda, nel nostro caso la società di nuova costituzione - è obbligato a continuare a svolgere il servizio in attesa del subentro del nuovo gestore scelto con la gara d'ambito.

Ciò premesso, la Corte dei Conti ritiene che l'ente pubblico, per giustificare la propria scelta di diventare socio (qui, in via indiretta) di una nuova società esercente il servizio deve avvalersi dei parametri indicati dall'art. 20 del TUSP per la predisposizione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

L'ente pubblico deve, innanzitutto, analizzare le proprie partecipazioni sociali, *«onde evitare che l'ente finisca per possedere partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (ossia, evitare le c.d. società "doppione")»* (C. Conti, sez. contr. Lombardia, 161/2022/PAR).

Nel nostro caso, il Comune non è titolare di partecipazioni in altri soggetti (società, aziende speciali o consorzi) che svolgono il servizio di distribuzione del gas naturale nell'area collocata nella parte est della provincia di Milano. Ciò anche perché si tratta di un servizio pubblico esercitato in via esclusiva da un unico soggetto nel territorio di ciascun comune, per cui non ci possono essere più distributori titolari della concessione nello stesso territorio.

In secondo luogo, l'ente deve analizzare la dotazione organica della nuova società e, in particolare, se il numero dei dipendenti è prevalente rispetto a quello degli amministratori.

Questa analisi serve ad evitare che l'ente pubblico costituisca *“società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”*, in violazione dell'art. 20, c. 2, lett. b) del TUSP.

Nel nostro caso, è escluso che il numero degli amministratori possa essere superiore a quello dei dipendenti della nuova società.

L'art. 16, c. 1, dello schema di statuto della nuova società stabilisce che: *“La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un Amministratore Unico; (b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o da cinque membri”*. Perciò, il numero degli amministratori non potrà essere superiore a cinque, ma anzi potrebbe essere costituito da un'unica persona, come accade alla capogruppo COGESER.

Per quanto riguarda l'organico dei lavoratori, invece, COGESER trasferirà alla nuova società il ramo d'azienda composto da tutti i dipendenti che attualmente si occupano dell'attività di distribuzione e misura del gas, pari ad almeno 10 unità.

Di conseguenza, il numero dei dipendenti della nuova società sarà nettamente superiore a quello degli amministratori persino nell'ipotesi che si decidesse di eleggere un consiglio di amministratore composto da cinque membri.

4) sulla compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di stato

L'art. 5, c. 2, primo periodo, del TUSP stabilisce che *“L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”*.

Nel nostro caso, la scelta è chiaramente compatibile con la normativa sugli aiuti di stato perché, nell'ambito dell'operazione, i comuni soci di COGESER non forniranno alcun aiuto finanziario alla nuova società. L'intera operazione si risolve in una riorganizzazione interna del Gruppo COGESER, con il trasferimento del ramo di azienda di distribuzione del gas dalla capogruppo ad una nuova società controllata, senza alcun apporto economico o finanziario da parte dei comuni soci di COGESER.

5) sulla compatibilità con gli artt. 7 e 8 del TUSP

Infine, l'art. 5, c. 3, del TUSP stabilisce che la Corte dei Conti delibera anche sulla compatibilità dell'atto deliberativo dell'ente locale con le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del Testo unico.

Si tratta di una verifica di carattere strettamente formale. In particolare, la Corte verifica che:

- a) la delibera sia stata approvata dal Consiglio comunale, organo competente in caso di acquisizione di nuove partecipazioni comunali, in via indiretta (art. 7, c. 1, del TUSP);
- b) lo schema dell'atto costitutivo allegato alla delibera comune contenga gli elementi essenziali per la costituzione di una società a responsabilità limitata indicati dall'art. 2463 c.c. (art. 7, c. 3, del TUSP);
- c) lo schema dello statuto sociale sia conforme alle prescrizioni speciali previste dall'art. 11 del TUSP in materia di società pubbliche (art. 7, c. 3, e art. 11 del TUSP);
- d) la delibera sia stata pubblicata nel sito internet ufficiale del Comune (art. 7, c. 4, del TUSP).

Nel nostro caso, tutte le condizioni previste dagli articoli 7 e 11 del TUSP sono soddisfatte, come risulta dagli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto sociale allegati alla presente deliberazione.

Valutato che:

- Lo schema di atto deliberativo deve essere sottoposto a consultazione pubblica.
- L'atto deliberativo di costituzione della nuova società deve essere inviato sia alla Corte dei conti, affinché deliberi entro 60 giorni dal ricevimento sulla conformità dell'atto alle disposizioni del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Preso atto che:

- La nuova società, costituita quale società a responsabilità limitata, avrà la denominazione di Martesana Reti e sede in Melzo in via Martiri della Libertà, 18.
- L'oggetto sociale e le regole di governance e amministrazione di Martesana Reti sono quelli definiti negli schemi di atto costitutivo e di Statuto allegati alla presente deliberazione; in particolare l'oggetto sociale è rappresentato dalla "gestione del servizio pubblico di distribuzione, a mezzo di reti canalizzate e non, di gas naturale", dalla "gestione del servizio di misura del gas naturale" e da ulteriori attività connesse al processo di transizione energetica in atto.

Dato atto che:

- Lo schema del presente provvedimento è stato sottoposto a preventiva consultazione pubblica tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ente per giorni 10 (dal 28/08/2023 al 09/09/2023), in attuazione dell'art. 5, c. 2, del TUSP.
- Nel corso della medesima consultazione pubblica ... **[riferimenti all'esito]**.

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 267/00, l'organo di revisione ha espresso parere _____.

- in allegato alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI AUTORIZZARE COGESER S.p.A.:

i) al compimento di tutti gli atti necessari alla costituzione di Martesana Reti;

ii) al compimento di tutti gli atti necessari al conferimento del ramo d'azienda inerente alle attività nel settore della distribuzione del gas naturale in Martesana Reti, ivi inclusi gli adempimenti relativi alla stima dell'anzidetto complesso aziendale ai sensi delle applicabili disposizioni previste dagli artt. 2343 cod. civ. e seguenti, ferma restando la destinazione funzionale delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate al predetto servizio.

3. DI DARE MANDATO al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Responsabili di Settore, ciascuno per le rispettive competenze, di attuare le procedure e assumere gli opportuni provvedimenti conseguenti all'attuazione della presente deliberazione, anche in sede di assemblea ordinaria della società COGESER S.p.A., in particolare per quanto attiene all'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto di Martesana Reti, conformemente agli schemi di tali atti allegati alla presente deliberazione.

4. DI DARE ATTO che lo schema del presente provvedimento è stato sottoposto a preventiva consultazione pubblica tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ente, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 19/8/16, n. 175 per giorni 10 (dal 28/08/2023 al 09/09/2023).

5. DI TRASMETTERE il presente atto a COGESER S.p.A. per quanto di competenza e per gli adempimenti conseguenti.

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e s.m.i.

7. DI DARE ATTO che la costituzione della società è subordinata alla pronuncia della Corte dei Conti, che dovrà essere resa nel termine di 60 giorni dall'invio del presente atto, oppure alla mancata pronuncia da parte della Corte entro il medesimo termine, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016.

Successivamente,

con n. [•] voti favorevoli e n. [•] voti contrari espressi per [•],

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del d.lgs. n. 267/00.